

Segue decreto n. 1800104/14
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l. gestita dalla Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l. (P.IVA 04650081005), con sede legale ed operativa in Roma, Via Saturnia, 25 - 00183 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria" con la quale è stata istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi

Segue decreto n. *000104/14*
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “*le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi*”;

~~**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro” ed in particolare, i seguenti obiettivi:~~

- ~~– 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione~~
- ~~– 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi~~
- ~~– 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accreditamento~~
- ~~– 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.~~
- ~~– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;~~

VISTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

VISTA la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante “*Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni*”;

Segue decreto n. U00104/14
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante “*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” e, segnatamente, l'allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall'ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

TENUTO CONTO che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.*” con il quale si è:

Segue decreto n. U00004/14
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14: Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITAMENTO istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accREDITATA e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accREDITATA il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accREDITAMENTO sarà riferito esclusivamente alle attività già accREDITATE alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accREDITAMENTO definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;

Segue decreto n. U00104/14
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *"a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti."*;
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RM/C, ha proceduto a sopralluoghi che si sono conclusi il 22/10/2013, presso la sede della Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l., gestita dalla Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l. con sede in Roma, Via Saturnia, 25 - 00183 Roma;
5. *"il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii."*, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL RM/C, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTO il Decreto del Medico Provinciale di Roma prot. n. 8/Roma/D/14997 del 09/04/1969, che autorizza all'apertura ed alla gestione di una casa di cura della recettività di n.80 posti letto denominata "Villa Anna Maria" per medicina generale, ostetricia, ortopedia, otorinolaringoiatria, radiologia;

PRESO ATTO del Decreto del Medico Provinciale di Roma prot. n. 8/K/613 del 26/04/1972, con cui è stato concesso l'aumento di n. 10 posti letto per un totale di 90 posti letto e l'estensione alle funzioni di oculistica ed urologia;

VISTO il Decreto del Medico Provinciale di Roma prot. n. 8/Roma/D/3930 del 15/12/1977, con cui la Casa di Cura Villa Anna Maria è stata autorizzata ad aprire un gabinetto di analisi per il pubblico a scopo diagnostico;

PRESO ATTO del Decreto del Medico Provinciale di Roma prot. n. 8/Roma/V/4112 del 16/01/1978, con cui la Casa di Cura Villa Anna Maria, nell'ambito della stessa, è stata autorizzata ad istituire un servizio ambulatoriale di emodialisi per complessivi n. 8 reni artificiali di cui n.2 reni per eventuali pazienti infetti;

PRESO ATTO dell'autorizzazione del Comune di Roma prot. n. 3508 del 31/01/1990 con la quale nella Casa di Cura Villa Anna Maria viene attivato un ambulatorio di cardiologia;

VISTA la Deliberazione aziendale Asl RM/C n. 401/1997 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Elenco dei soggetti privati provvisoriamente accreditati per la prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale a sensi del D.lgs. 502/92"* con la quale vengono accreditate provvisoriamente le funzioni di: Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Emodialisi, Cardiologia;

VISTA la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1120 del 31/03/1998 con la quale è stata concessa, alla Società "Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l.", l'autorizzazione ai sensi dell'art. 58 L.R. 64/87, all'apertura ed al funzionamento di una casa di cura per la tipologia chirurgica, con capacità ricettiva di n. 40 posti letto (+1 p.l. isolamento temporaneo), articolati in 1 raggruppamento chirurgico con 30 posti letto di chirurgia generale e n. 10 posti letto di Ostetricia e Ginecologia, con annesso

Segue decreto n. 400104/14
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

laboratorio di analisi, diagnostica radiologica e poliambulatorio ed un centro dialisi con n. 24 posti letto di cui n. 2 HBSAg.+;

VISTA la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 4346 del 04/08/1998 che rettifica la titolarità della gestione societaria come segue: *"Società "Villa Anna Maria S.r.l." con sede in Roma – Via Saturnia, 25 – codice fiscale n. 04650081005, rappresentata dal Prof. Elio de Bella, nato a Roma il 08/06/1929 in qualità di Amministratore Unico"*;

VISTO l'attestato di conformità della Casa di Cura Villa Anna Maria *"ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i."* rilasciato dal Commissario Straordinario della Azienda USL RM/C, all'esito delle verifiche concluse, giusta nota del 23/12/2013 prot. 78252, prot. regionale in entrata n. 3993/11/16 del 07/01/2014, che recita (testuale):

*"che la struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Anna Maria srl", tipologia **Casa di Cura**, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:*

FUNZIONI SOLO AUTORIZZATE

TIPOLOGIA: CHIRURGICA.

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: ~~n. 30 POSTI LETTO~~

RAGGRUPPAMENTO : Chirurgico per complessivi n°30 Posti letto
con n°1 **unità funzionale di degenza:**

- Unità funzionale di degenza di Chirurgia Generale n°30 pl ordinari di cui 15 pl ubicati al 3° piano e 15 pl al 4° piano dell'unico edificio.

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA N°8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO

- DEPOSITO FARMACI - ubicato al 5° piano dell'unico edificio;
- SERVIZIO MORTUARIO - ubicato al primo piano interrato dell'unico edificio;
- FRIGOEMOTECA – ubicata al primo piano interrato dell'unico edificio;
- GENERALI ED AMMINISTRATIVI - ubicati al piano terra dell'unico edificio;
- ACCETTAZIONE SANITARIA - ubicata al piano terra dell'unico edificio;

PRONTO SOCCORSO O PUNTO DI PRIMO INTERVENTO

NON E' PRESENTE

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

- BLOCCO OPERATORIO: n° 2 sale chirurgiche ubicate al primo piano interrato dell'unico edificio
- SALA GESSI: n° 1 sala ubicata al primo piano interrato dell'unico edificio

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA: (aperti a pazienti esterni):

- LABORATORIO ANALISI CLINICHE ubicato al primo piano interrato dell'unico edificio
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ubicato al piano terra dell'unico edificio;

Segue decreto n. U00104/14
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE:

- Chirurgia Generale visite ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Medicina Generale ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Ostetricia e Ginecologia ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Ortopedia ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Otorinolaringoiatria ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Oculistica ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Urologia ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Cardiologia ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Centro dialisi ambulatoriale:
 - Posti letto autorizzati n°24 posti di cui 2 HbSAg positivi di questi 7 pl sono ubicati al 1° piano e 17 pl sono ubicati al 2° piano di cui 2 HbSAg positivi.

FUNZIONI AUTORIZZATE E ACCREDITATE

- LABORATORIO ANALISI CLINICHE ubicato al primo piano interrato dell'unico edificio
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ubicato al piano terra dell'unico edificio;
- Cardiologia ubicata al piano terra dell'unico edificio;
- Centro dialisi ambulatoriale:
 - Posti letto autorizzati n°24 posti di cui 2 HbSAg positivi di questi 7 pl sono ubicati al 1° piano e 17 pl sono ubicati al 2° piano di cui 2 HbSAg positivi.

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

LAVANDERIA;
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE;
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE;
ESAMI ISTOPATOLOGICI E CITODIAGNOSTICI E ANATOMOPATOLOGICI (CID) ED ALTRI ESAMI (BIOS FANO SRL);
CUCINA;

PLANIMETRIA

I locali della Casa di Cura Villa Anna Maria Srl, sono quelli indicati nella planimetria modificata a seguito delle prescrizioni effettuate nell'ambito dei sopralluoghi di cui al DCA n°13/2011 oppure a seguito di esecuzione di lavori di cui al Piano di adeguamento, indicare espressamente i riferimenti della nuova planimetria (DATA 07 novembre 2013 DOTT. ING. GIANCARLO TROISE Ricevuta dall'Azienda in data 08 novembre 2013 con n° di prot. 68241 timbro Azienda USL.

N.B. La nuova planimetria così come confermato dal sopralluogo verrà inserita in piattaforma in formato PDF.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

La struttura sanitaria denominata Casa di Cura Villa Anna Maria Srl è conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento;

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura sanitaria denominata Casa di Cura Villa Anna Maria Srl è conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento. Per i requisiti non previsti dal succitato DCA si è

Segue decreto n. *800104/14*
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

fatto riferimento al D.M. 1988 ed in subordine, per le fattispecie ulteriormente non contemplate dal D.M. 1988, alla L.R. 64/87 (art. 37) in proporzione al numero di posti letto, al numero degli utenti medi assistiti, all'orario di lavoro del personale (monte ore annuo).

ATTESTA INOLTRE CHE

la struttura denominata Casa di Cura Villa Anna Maria Srl, tipologia **CASA DI CURA**, possiede i requisiti ulteriori previsti per l'**accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

- Laboratorio Generale di base
- Diagnostica per immagini
- Cardiologia
- Centro Dialisi Ambulatoriale:
- Posti letto autorizzati n°24 di cui 2 HbSAg positivi di questi 7 pl sono ubicati al 1° piano e 17 pl sono ubicati al 2° piano di cui 2 HbSAg positivi.

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-sanitaria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare, in favore della società "Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l." (P. IVA 04650081005) quale gestore della Casa di Cura denominata **Villa Anna Maria**, di cui è legale rappresentante p.t. la sig.ra Marcucci Anna Maria, nata a Roma il 20/11/1932, l'**autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività sanitarie:

Segue decreto n. *U90104/14*
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TIPOLOGIA: CHIRURGICA.

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 30 POSTI LETTO

RAGGRUPPAMENTO : Chirurgico per complessivi n°30 Posti letto
con n°1 unità funzionale di degenza:

Unità funzionale di degenza di Chirurgia Generale n°30 pl ordinari.

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

- BLOCCO OPERATORIO: n° 2 sale chirurgiche;

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA: (aperti a pazienti esterni):

- LABORATORIO ANALISI CLINICHE;
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE:

- Chirurgia Generale visite;
- Medicina Generale;
- Ostetricia e Ginecologia;
- Ortopedia;
- Otorinolaringoiatria;
- Oculistica;
- Urologia;
- Cardiologia;

- Centro dialisi ambulatoriale:

- Posti letto autorizzati n°24 posti di cui 2 HbSAg positivi

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AMBULATORIALE

- SALA GESSI: n° 1 sala;

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA N°8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO

- DEPOSITO FARMACI;
- SERVIZIO MORTUARIO;
- FRIGOEMOTECA;
- GENERALI ED AMMINISTRATIVI;
- ACCETTAZIONE SANITARIA;

- 2) di rilasciare, in favore della società "Casa di Cura Villa Anna Maria S.r.l." (P. IVA 04650081005) quale gestore della Casa di Cura denominata **Villa Anna Maria**, di cui è legale rappresentante p.t. la sig.ra Marcucci Anna Maria, nata a Roma il 20/11/1932, l'**accreditamento istituzionale definitivo** per le seguenti attività di cui al punto precedente:

- Laboratorio Generale di base
- Diagnostica per immagini

Segue decreto n. U00404/11
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *Cardiologia*
 - *Centro Dialisi Ambulatoriale:*
 - *Posti letto n°24 di cui 2 HbSAg positivi.*
- 3) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della Casa di Cura denominata **Villa Anna Maria** è affidata al Dott. **Greco Tommaso**, nato a Calopezzati (CS) il 16/02/1938, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e Gastroenterologia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 18319;
- 4) di dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata r.r.;
- 5) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 6) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingarotti
